



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 27-09-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI ED AGGIORNAMENTO DEI CANONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Epis Ermenegildo	Sindaco	A
Rota Diego	Vice Sindaco	P
Giangregorio Lorenza	Consigliere	P
Pellegrini Michele	Consigliere	P
Santini Giampietro	Consigliere	A
Bani Michela	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	A
Bentoglio Manuel	Consigliere	P
Moioli Andrea	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	P
Barcella Anna	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	A
Paciolla Marco	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		9
TOTALE ASSENTI		4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROTA DIEGO – VICE SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Assiste l'Assessore Sorti Simonetta.

Il Vice Sindaco Rota Diego illustra dettagliatamente l'argomento come segue:

“Sul territorio di Grassobbio ci sono alcuni terreni gravati dal vincolo del livello.

Non sto a parlare della storia dei livelli, che ha origini antichissime e risalgono nientemeno che al 368 D.C. quando gli imperatori Valentiniano e Flavio Giulio Valente istituirono questo tipo di contratto, molto agevole per il concessionario, con l'intento di aiutare la classe povera, dalla quale pure loro provenivano, oltre che a ripopolare territori abbandonati a causa specialmente di vicissitudini belliche.

Il livello è un contratto che consiste, nella maggior parte dei casi, nella concessione da parte del proprietario di un fondo rustico dietro pagamento di un canone; col riconoscimento a favore del concessionario-livellario, di ogni più ampia facoltà di godimento, al punto da desumerne, secondo ricostruzione storica dell'istituto, una vera e propria cessione di proprietà temporanea fino alla scadenza, ove prevista, del rapporto di livello e salva la sua rinnovazione. Nel caso di prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza, il “livello” si considera perpetuo fino a sua eventuale affrancazione.

Questo Comune da circa 15 anni ha applicato per l'affrancazione valori che tutta l'amministrazione, semplicemente assurdi, vale a dire da 90/120 Euro ed oltre il mq. e ciò in quanto gli uffici comunali competenti nella determinazione del capitale di affrancazione si basavano sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 145/1973, vale a dire un valore non inferiore a quello che uno stesso terreno sarebbe stato attribuito in caso di espropriazione; nonché dalla circolare del Ministero degli Interni n. 118/1999 e dal parere dell'Avvocatura dello Stato n. 8475/1991, secondo cui il canone enfiteutico ed il capitale di affranco devono essere determinati in modo da assicurarne la corrispondenza alla realtà economica.

Per poter valutare la possibilità di ridurre questi importi, come desiderato dell'amministrazione comunale e dal comitato dei livellari sorto in questi ultimi anni, è stato dato incarico, a seguito di regolare esperimento di gara, allo Studio avv.to Ercole Romano di Milano.

Nonostante la buona volontà non venivano trovati appigli giuridici per ridurre il capitale d'affranco sotto una soglia di 30/40 Euro il mq., soglia ritenuta ancora troppo elevata dall'amministrazione.

Per fortuna, alcuni mesi or sono, è stato rispolverato il volume su cui sono segnate le concessioni originali dei livelli con i relativi canoni e superfici.

L'avvocato Romano, con la consulenza dell'arch. Marco Brischetto, professore universitario in “estimo”, ha ricostruito i valori dei canoni originali attualizzandoli alla data odierna con un prezzo medio unitario di 0,030 Euro il mq. (3 centesimi di euro al mq.), inferiore al canone locativo medio annuo per terreni agricoli attualmente coltivati e risultanti da 31 atti di affitto, di Euro 0,045 il mq.

Stabilito il canone annuo, si determina il capitale di affranco moltiplicando lo stesso per 15 annualità, con l'aggiunta delle ultime 5 annualità del canone.

Sono state determinate 4 tipologie di terreno:

1. Terreni agricoli
2. Terreni edificabili o edificati residenziali
3. Terreni edificabili o edificati con destinazione terziaria/commerciale
4. Terreni edificabili o edificati con destinazione produttiva

Sono state ricavate le varie formule per la determinazione del canone e del capitale di affranco delle varie tipologie di terreno che in linea di massima così sintetizzo con esempi concreti, considerando una superficie di 1.000 mq

PER TERRENI AGRICOLI:

canone annuo € 30,465

capitale di affranco 609,30

PER TERRENI EDIFICABILI O EDIFICATI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALI:

canone annuo € 30,465 x 12 = 365,58

capitale di affranco 7.311,60

PER TERRENI EDIFICATI CON EDIFICI DESTINATI ALLA PRIMA ABITAZIONE (riduzione del 30%)

canone annuo € 21,33 x 12 = 255,96

capitale di affranco 5.119,20

PER TERRENI EDIFICABILI O EDIFICATI CON DESTINAZIONE TERZIARIA/COMMERCIALE:

canone annuo € 30,465 x 16 = 487,44

capitale di affranco 9.748,80

PER TERRENI EDIFICABILI O EDIFICATI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA:

canone annuo € 30,465 x 6 = 182,79

capitale di affranco 3.655,80”

Il Consigliere Paciolla Marco del Gruppo Progetto Grassobbio presenta i seguenti emendamenti:

Emendamento n. 1

Art. 2 - Gestione e controllo del procedimento

Al punto 1 al termine del decimo rigo aggiungere la seguente dicitura:

AL RICHIEDENTE L’AFFRANCAZIONE, SE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CANONI, SARANNO DECURTATI GLI IMPORTI COMPLESSIVI DEI CANONI VERSATI A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

Emendamento n. 2

Art. 5 – Calcolo del Capitale di affrancazione e aggiornamento del canone.

Per le varie tipologie di cui alle lettere a) – b) – c) – d) alla voce di ogni singola formula $R_{canoni} = 15 + 5$ canoni livellari devono rimanere in essere solo i 15 escludendo i 5, poiché le formule del regolamento prevedono una retroattività non contemplata dalle disposizioni di legge.

Si chiede pertanto l’esclusione dei 5 canoni.

Emendamento n. 3

Art. 8 – Rateizzazioni

Punto 2 – Non ha alcun significato applicare un aumento dello 0,50 (zero virgola cinquanta) punti al calcolo degli interessi legali.

Si chiede quindi l'esclusione dello 0,50 punti percentuali, restando invariato il resto.

Emendamento n. 4

Nuovo Art. 5 – Calcolo del Capitale di affrancazione e aggiornamento del canone.

Per motivi socio economici, ambientali e per la particolare natura dei terreni si propone di applicare i sottoelencati valori di affranco suddivisi per tipologia di terreno:

TERRENI AGRICOLI.....	€ 0,30 mq.
TERRENI EDIFICATI RESIDENZIALI ABITAZIONE PRINCIPALE.....	€ 1,90 mq.
TERRENI EDIFICATI o EDIFICABILI RESIDENZIALI.....	€ 2,70 mq.
TERRENI EDIFICATI o EDIFICABILI TERZIARIO/COMMERCIALE.....	€ 3,57 mq.

Il Consiglio Comunale viene sospeso per circa 15 minuti e quindi riprende.

Il Consigliere Esposti Edvin evidenzia che trattasi di una materia assai complessa per la quale non c'è stato un coinvolgimento diretto che si richiede per il futuro e pertanto esprimono un voto di astensione.

L'Assessore Sorti Simonetta in merito alle proposte degli emendamenti precisa che il 1° emendamento è applicabile in quanto trattasi di un conguaglio comunque necessario. Il 2° emendamento non è accettabile poiché i 5 anni di canone richiesto sono relativi ai termini di prescrizione stabiliti dalla legge per i tributi e le tasse comunali. Il 3° emendamento non è accettabile perché viene introdotta come par condicio l'applicazione di interessi come per i vari tributi comunali. Il 4° emendamento non è accettabile in quanto non è dato comprendere quali siano gli elementi costitutivi che giustificano tali valori.

Vengono messi in votazione gli emendamenti presentati da Consigliere Paciolla Marco e si ha il seguente risultato:

Emendamento n.1: n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Esposti Edvin e Barcella Anna);

Emendamento n.2: n. 1 favorevole (Paciolla Marco), n. 2 astenuti (Esposti Edvin e Barcella Anna) e 6 contrari;

Emendamento n.3: n. 1 favorevole (Paciolla Marco), n. 2 astenuti (Esposti Edvin e Barcella Anna) e 6 contrari;

Emendamento n. 4: n. 1 favorevole (Paciolla Marco), n. 2 astenuti (Esposti Edvin e Barcella Anna) e 6 contrari.

Il Vice Sindaco Rota Diego precisa che questo risultato è frutto di un grande lavoro portato avanti da tutti ed in primis dal Sindaco Epis Ermenegildo al quale va la mia ammirazione e il mio sostegno per quanto viene fatto ogni giorno.

Il Consigliere Paciolla Marco del Gruppo Progetto Grassobbio dà lettura della dichiarazione di voto allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

L'Assessore Sorti Simonetta precisa che il risultato di stasera è frutto di tanto impegno e confronto e soprattutto del lavoro svolto da due professionisti che hanno presentato relazioni ed atti completi e motivati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la questione relativa al canone del livello e della relativa affrancazione rivesta carattere di assoluta delicatezza e incertezza con trattamenti disparitari su tutto il territorio Nazionale e ciò è dovuto alla mancanza di una norma specifica di riferimento;
- su parte del territorio comunale di Grassobbio sono presenti, immobili costituenti patrimonio comunale, gravati da diritto di livello per i quali, alcuni privati conduttori, hanno espresso la volontà di affrancare il diritto;
- per tale motivo l'amministrazione comunale ha proceduto a dare un incarico all'Avv. Ercole Romano di Milano, specialista in diritto amministrativo, che ha prodotto una proposta di Regolamento corredata da una sua relazione e dalla relazione dell'Arch. Marco Brischetto dell'Università di Milano, frutto di uno studio innovativo a livello nazionale;
- dai succitati documenti emerge uno studio e una valutazione dell'argomento meritevole di essere accolta dal Consiglio Comunale per arrivare ad avere un riferimento univoco sia per il comune che per tutti i cittadini interessati con una specifica proposta di regolamento.

VISTO il regolamento allegato alla presente delibera predisposto dall'Avv. Ercole Romano, che stabilisce le modalità per la richiesta di affrancazione e le modalità di calcolo del canone annuo e del capitale di affranco dei livelli "Allegato 1", e la relazione tecnico/estimativa in accompagnamento al "Regolamento per affrancazione dei livelli" predisposta dall'Arch. Marco Brischetto su incarico dell'Avv. Ercole Romano, che stabilisce le modalità di calcolo del canone annuo e del capitale di affranco e considera i vari casi tipologici "Allegato 3".

VISTA la relazione legale relativa alla proposta di regolamento per la determinazione dei canoni livellari e del capitale di affranco a firma dell'Avv. Ercole Romano allegata alla presente come parte integrante e sostanziale "Allegato 2".

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'Art. 239, c. 1, lett. B), n. 3), D.lgs 267/2000, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 ed ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 97-2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento degli uffici e dei servizi.

RICHIAMATO lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 6, contrario n. 1 (Paciolla Marco) ed astenuti n. 2 (Esposti Edvin e Barcella Anna), espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE il regolamento, con l'integrazione dell'emendamento presentato ed approvato, allegato alla presente delibera predisposto dall'Avv. Ercole Romano, che stabilisce le modalità per la richiesta di affrancazione e le modalità di calcolo del canone annuo e del capitale di affranco dei livelli "Allegato 1", e la relazione tecnico/estimativa in accompagnamento al "Regolamento per affrancazione dei livelli" predisposta dall'Arch. Marco Brischetto su incarico dell'Avv. Ercole Romano, che stabilisce le modalità di calcolo del canone annuo e del capitale di affranco e considera i vari casi tipologici "Allegato 3".
3. DI APPROVARE la relazione legale relativa alla proposta per formazione regolamento per la determinazione dei canoni livellari e del capitale di affranco a firma dell'Avv. Ercole Romano allegata alla presente come parte integrante e sostanziale "Allegato 2".
4. DI DARE atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.

Il Vice-Sindaco Rota Diego propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Vice-Sindaco Rota Diego.

Con voti favorevoli n. 6, contrario n. 1 (Paciolla Marco) ed astenuti n. 2 (Esposti Edvin e Barcella Anna), espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

DI dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



REGOLAMENTO

PER AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI
ED AGGIORNAMENTO DEI CANONI

(approvato con delibera del consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2017)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'aggiornamento del canone e l'affrancazione dei livelli (enfiteutici) gravanti su terreni e beni immobili del territorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 971 e seg. del Codice Civile.

Art. 2 - Gestione e controllo del procedimento

1. La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, in caso di comprovata necessità, può avvalersi di consulenza esterna. Competono al predetto Ufficio:

- la nomina del responsabile del procedimento;
- la preparazione degli atti istruttori;
- la ricerca storica della documentazione, secondo gli atti in possesso del Comune;
- la redazione degli atti a rilevanza esterna;
- la predisposizione delle determinazioni dirigenziali relative all'aggiornamento del canone ed al calcolo del capitale di affrancazione;

Al richiedente l'affrancazione, se in regola con il pagamento dei canoni, saranno decurtati gli importi complessivi dei canoni versati a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

2. Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle seguenti Strutture Comunali:

- Responsabile Ufficio tecnico comunale – Edilizia Pubblica - per la firma degli atti dirigenziali di affrancazione, in nome e per conto del Comune;
- Responsabile Ufficio ragioneria comunale per l'incasso della somma risultante e le relative registrazioni contabili;

Responsabile Ufficio tecnico comunale – Edilizia Pubblica - per la stipula degli atti pubblici di affrancazione delle enfiteusi.

Art. 3 - Atto introduttivo del procedimento

1. La richiesta da parte del livellario deve essere redatta utilizzando lo schema che verrà all'uopo predisposto dall'Ufficio tecnico comunale, corredata da tutti i documenti, non di competenza dell'ufficio, utili per la concessione dell'affrancazione.

Entro giorni 15 dalla ricezione della richiesta l'Ufficio tecnico comunale comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo richiedente con dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, dichiarando espressamente di agire in nome e per conto di tutti i comproprietari e di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

3. In caso di dissenso di taluno dei proprietari si procederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 971 codice civile previo interpello dei dissenzienti a mezzo raccomandata a.r. a cura del responsabile del procedimento.

Art. 4 - Accertamento del diritto

1. Il Responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata, acquisisce le certificazioni comprovanti le dichiarazioni rese e verifica la documentazione probatoria del livello, l'istruttoria deve essere completata entro 60 giorni, salvo giustificati motivi.

2. Nel caso in cui la verifica dia esito non positivo, l'Ufficio chiederà la integrazione documentale, ove possibile, o chiuderà l'istruttoria con esito negativo dandone motivata comunicazione al richiedente con preavvisi di giorni 10 per eventuali controdeduzioni ai fini della determinazione finale da assumere nei successivi giorni 15.

3. Resta ferma la facoltà del richiedente o avente titolo di presentare successiva domanda di affrancazione per il medesimo bene alla luce di nuovi dati o valenze istruttorie documentali idonei a supportare nuove verifiche e ricerche a sostegno del diritto.

4. In ogni caso, il diritto all'affrancazione sussiste se si è in regola con il pagamento dei canoni. Tale condizione viene soddisfatta mediante il pagamento del canone relativo all'annualità corrente ed al pagamento degli ultimi 5 canoni.

Art. 5 - Calcolo del Capitale di affrancazione e aggiornamento del canone

a) TERRENI AGRICOLI:

La formula di riferimento per la determinazione del capitale di affranco dei terreni agricoli viene così espressa:

$$C_{\text{capitale di affranco}} = VAM_{\text{seminativo}} \times r \times C_{\text{eco}} \times S \times R_{\text{canoni}}$$

Essendo:

- $VAM_{\text{seminativo}}$ = Valore Agricolo Medio massimo più aggiornato determinato dalla Commissione Provinciale espropri per terreni "seminativi irrigui" siti nella regione agraria n. 9 sub.2 a cui appartiene il Comune di Grassobbio
- r = saggio di capitalizzazione pari a 0,4251% (0,004251);
- C_{eco} = coefficiente di riduzione per ragioni socio-economiche pari a 0,66667
- S = superficie catastale del terreno che si intende svincolare
- R_{canoni} = 15+5 canoni livellari

b) TERRENI EDIFICABILI O EDIFICATI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE:

La formula di riferimento per la determinazione del capitale di affranco dei terreni edificabili o edificati con destinazione residenziale viene così espressa:

$$C_{\text{capitale di affranco}} = VAM_{\text{seminativo}} \times r \times C_{\text{ceco}} \times S \times C_{\text{rendita}} \times R_{\text{canoni}}$$

Essendo:

- $VAM_{\text{seminativo}}$ = Valore Agricolo Medio massimo più aggiornato determinato dalla Commissione Provinciale espropri per terreni “seminativi irrigui” siti nella regione agraria n. 9 sub.2 a cui appartiene il Comune di Grassobbio
- r = saggio di capitalizzazione pari a 0,4251% (0,004251);
- C_{ceco} = coefficiente di riduzione per ragioni socio-economiche pari a 0,66667
- S = superficie catastale del terreno che si intende svincolare
- C_{rendita} = coefficiente di incremento per rendita edilizia urbana pari a 12
- R_{canoni} = 15+5 canoni livellari

c) TERRENI EDIFICABILI O EDIFICATI CON DESTINAZIONE TERZIARIA/COMMERCIALE:

$$C_{\text{capitale di affranco}} = VAM_{\text{seminativo}} \times r \times C_{\text{ceco}} \times S \times C_{\text{rendita}} \times R_{\text{canoni}}$$

Essendo:

- $VAM_{\text{seminativo}}$ = Valore Agricolo Medio massimo più aggiornato determinato dalla Commissione Provinciale espropri per terreni “seminativi irrigui” siti nella regione agraria n. 9 sub.2 a cui appartiene il Comune di Grassobbio
- r = saggio di capitalizzazione pari a 0,4251% (0,004251);
- C_{ceco} = coefficiente di riduzione per ragioni socio-economiche pari a 0,66667
- S = superficie catastale del terreno che si intende svincolare
- C_{rendita} = coefficiente di incremento per rendita edilizia urbana pari a 16
- R_{canoni} = 15+5 canoni livellari

d) TERRENI EDIFICABILI O EDIFICATI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA:

$$C_{\text{capitale di affranco}} = VAM_{\text{seminativo}} \times r \times C_{\text{ceco}} \times S \times C_{\text{rendita}} \times R_{\text{canoni}}$$

Essendo:

- $VAM_{\text{seminativo}}$ = Valore Agricolo Medio massimo più aggiornato determinato dalla Commissione Provinciale espropri per terreni “seminativi irrigui” siti nella regione agraria n. 9 sub.2 a cui appartiene il Comune di Grassobbio

- **r** = saggio di capitalizzazione pari a 0,4251% (0,004251);
- **C_{ceco}** = coefficiente di riduzione per ragioni socio-economiche pari a 0,66667
- **S** = superficie catastale del terreno che si intende svincolare
- **C_{rendita}** = coefficiente di incremento per rendita edilizia urbana pari a 6
- **R_{canoni}** = 15+5 canoni livellari

Art. 6 - Disposizioni speciali

Per i terreni residenziali su cui il livellario ha realizzato la propria abitazione principale (prima casa), verrà applicata una riduzione del 30% (trenta per cento) del capitale di affrancazione come determinato all'art. 5, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) – A/8 (abitazioni in ville) – A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese inerenti l'affrancazione del livello sono a carico della parte richiedente. Le spese si intendono riferite a:

- a) prezzo di affrancazione come determinato ai sensi dell'art. 5 e recupero canoni pregressi;
- b) diritti di segreteria per istruttoria pratica di € 70,00;
- c) spese notarili, di registrazione, trascrizioni, voltura catastale ed eventuali altre spese vive sostenute e documentate.

2. Gli importi relativi al punto a) e b) del presente articolo devono essere corrisposti al Comune con le modalità che saranno indicate dall'Ufficio Tecnico.

Art. 8 – Rateizzazioni

1. A richiesta del titolare del diritto di affranco, può essere concessa una rateizzazione nel pagamento della quota di affranco alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso limitatamente a debiti di importo superiore a € 500,00 (cinquecento/00);
 - b) la durata massima della dilazione è trentasei mesi e la somma dovuta sarà suddivisa in quattro rate di pari importo, se non diversamente richiesto dall'interessato che potrà richiedere un'abbreviazione dei tempi di rateizzazione;
 - c) la prima rata dovrà essere in ogni caso pagata prima del rogito notarile, la seconda a 12 mesi, la terza a 24 mesi e la quarta a 36 mesi;
2. Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi nella misura legale aumentati di 0,50 (zero virgola cinquanta) punti.

3. Per la quota rateizzata dovrà essere presentata idonea fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, che dovrà avere validità sino allo svincolo da parte dell'amministrazione comunale che avverrà dopo il pagamento dell'ultima rata. prevista dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o in mancanza, nella misura legale. E' ammessa la riduzione del valore della polizza in ragione delle quote pagate alle singole scadenze.
4. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di una rata, se non per comprovati e gravi motivi, il beneficio della rateizzazione decade; in tal caso si procede immediatamente alla riscossione avvalendosi della polizza fideiussoria.

Art. 9 - Livelli non in atti d'Archivio storico

1. Per i livelli eventualmente non inclusi negli elenchi dei Registri o non rintracciabili in archivio ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente all'affrancazione dietro espressa richiesta del livellario cui sono ancora intestati catastalmente i beni.

Art. 10 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica il principio della gerarchia normativa e/o regolamentare
2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 11 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune e tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il regolamento una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore allo scadere di detta pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere "**FAVOREVOLE**" in ordine alla *regolarità tecnica* della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al Responsabile dell'Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL/LA RESPONSABILE DELL'AREA
f.to CULASSO ADRIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere "**FAVOREVOLE**" in ordine alla *regolarità contabile* della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL/LA RESPONSABILE
f.to CULASSO ADRIANO

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
art. 13 del testo unico Regolamento degli uffici e dei servizi)

SI ATTESTA

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

IL PRESIDENTE
f.to ROTA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 18-10-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18-10-2017 al 02-11-2017.

Addì, 18-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SACCO DANIELA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 18-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SACCO DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo comune.

Addì, 18-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SACCO DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 18-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SACCO DANIELA